

	NUMERO	DATA
DETERMINAZIONE	720	05/11/2021

Oggetto: esito avviso pubblico per la presentazione entro il 30.09.2021 di istanze di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni senza carattere di esclusiva per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione necessarie al recupero dell'Integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici e proroga del termine dell'avviso al 31 marzo 2022

IL DIRETTORE REGIONALE

- viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione" di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n. 98/2017
- vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 23 del 30 dicembre 2020
- vista la determina del Direttore generale n. 12 del 23 marzo 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali
- visto che l'Inail, ai sensi dell'art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate
- visto l'accordo quadro rep. / atti n. 34 / csr ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dai decreti legislativi 3 agosto 2009, n. 108 per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail, approvato in data 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che prevede all'articolo 2, comma 2 che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."
- visto il protocollo d'intesa e la prima convenzione attuativa sottoscritti in data 16 aprile 2014 dai Presidenti dell'Inail e della Regione Lombardia per la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'inail, ove è stata prevista la possibilità che Inail stipuli convenzioni finalizzate all'erogazione di

	NUMERO	DATA
DETERMINAZIONE	720	05/11/2021

prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo e sono state individuate per la sottoscrizione in prima fase le strutture pubbliche lombarde in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività (vedi DGR n. X / 1673 / 2014 e DGR)

- vista la DGR n. X/4066 /2015 della Regione Lombardia del 25 settembre 2015 che ha stabilito che, oltre alle strutture pubbliche di ricovero e riabilitazione indicate in allegato alla convenzione di cui al punto precedente sono ulteriormente individuate, quali strutture di erogazione delle specifiche prestazioni, tutte le strutture sanitarie private del territorio lombardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività riabilitative, con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione delle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici
- visti i rinnovi del protocollo d'intesa e prima convenzione attuativa del 16 aprile 2014, sottoscritti da Inail e Regione Lombardia senza soluzione di continuità alla scadenza prima per un triennio fino al 15/04/2020 e poi per un ulteriore triennio fino al 16 aprile 2023
- atteso che obiettivo dell'INAIL è garantire la copertura del servizio in oggetto nell'intero territorio regionale e ad oggi sono attive 30 convenzioni locali delle quali 5 con strutture pubbliche e 25 private autorizzate
- vista la relazione dell'Ufficio POAI del 26 ottobre 2021 con l'esito dell'avviso e la proposta di una proroga della scadenza dell'avviso pubblico al 31 marzo 2021
- verificato che la spesa rientra nelle assegnazioni assegnate in competenza e cassa per l'esercizio finanziario corrente alla voce contabile servizi sanitari IV livello del piano dei conti U.1.03.02018.014, acquisti di servizi sanitari

DETERMINA

di

- pubblicare sul sito l'esito dell'avviso pubblico evidenziato nella tabella allegata con le istanze ammissibili al convenzionamento
- sottoscrivere la convenzione con le due strutture che hanno presentato l'istanza nei termini sopra precisati e sono risultate ammissibili e pubblicarle sul sito dell'Istituto
- prorogare al 31 marzo 2022 la scadenza dell'avviso e pubblicare l'informativa sul sito, considerata la valenza strategica del tema ribadita nelle linee programmatiche dell'Istituto, nonché la potenzialità dell'acquisizione di consensi da parte di strutture del territorio.

Per Il Direttore regionale
f.to Il Vicario
Dott. Daniele Bais